

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 13/05/2025

## FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 04.02.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per complessivi € 898,13, oltre interessi dall'estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che il ricorrente ha rilasciato ampia quietanza con la quale ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, rinunciando alla corresponsione di somme ulteriori e dichiarando di non aver nulla a pretendere con riferimento al contratto in questione.

Ciò premesso, dichiara in sede di conteggio estintivo ha già rimborsato la quota non maturata delle "Commissioni di intermediazione", mentre non sono ripetibili le "Commissioni di intermediazione", in quanto costi di terzi, e le "Commissioni di distribuzione", in quanto carenti di qualsivoglia nesso di causalità con il rimborso del prestito.

Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte in via principale sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

L'intermediario eccepisce in via preliminare che il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in questione.

Il Collegio rileva in primo luogo che la dichiarazione di rinuncia del cliente appare sottoscritta in data 01/06/2023, mentre il finanziamento è stato estinto nel maggio 2023. Sul punto, l'orientamento dei Collegi territoriali, in linea con i principi espressi dal Collegio di Coordinamento (decisione 8827/2017), è nel senso di ritenere l'eventuale quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto solo in presenza di due elementi. In primo luogo che sia stata resa dopo l'estinzione del finanziamento - ciò che risulta in atti - ma anche, comunque, nel solo caso in cui il soggetto che rende la dichiarazione risulti pienamente consapevole degli importi rinunciati e delle relative causali. La dichiarazione di rinuncia in atti non contiene alcun riferimento agli importi cui il soggetto rinuncia né alle specifiche causali cui essi si riferiscono, ma solo un preciso riepilogo di quanto già oggetto di rimborso. In base ai sopravvissuti principi, il Collegio non ritiene pertanto la documentazione in atti idonea a costituire valido ed efficace atto di rinuncia e l'eccezione non può essere accolta (già ex multis Collegio di Bologna, decisione 7004/2022).

Dalla documentazione prodotta dall'intermediario resistente si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel maggio 2023, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.628,94 per interessi non maturati e un "abbuono spese..." di € 666,60. È applicata inoltre una "Commissione su estinzione anticipata" pari ad € 221,92. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di*

*indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soqquadre a riduzione le imposte”.*

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle "Commissioni di distribuzione", facendo esse riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

Per quanto riguarda le commissioni a favore dell'intermediario finanziario esse hanno natura *recurring*, come contrattualmente previsto, e risultano già rimborsate

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, considerato quanto già rimborsato, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 322,00, che non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente, che ha fatto uso del criterio del *pro rata temporis* per il calcolo di tutte le commissioni di cui ha chiesto il rimborso, calcolato come da tabella:

\* rimborso secondo il criterio contrattuale

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza e non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 322,00 (trecentoventidue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI